

02870/09

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

RIBETTO
ISTAVEA
AUTOTUTELE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-----------------|---------|-------|-----------------------|----------------|
| Dott. Vincenzo | Carbone | Primo | Presidente | R.G.N. 7677/06 |
| Dott. Antonio | Vella | | Presidente di sezione | Cron. 2870 |
| Dott. Salvatore | Senese | | Presidente di sezione | Rep. |
| Dott. Giovanni | Settimj | | Consigliere | Ud. 3/2/2009 |
| Dott. Antonio | Merone | | Consigliere | |
| Dott. Massimo | Bonomo | | Consigliere | |
| Dott. Umberto | Goldoni | | Consigliere | |
| Dott. Salvatore | Salvago | | Consigliere | |
| Dott. Francesco | Tirelli | | Cons. rel. | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Brigandì Francesca Franca, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. Giuseppe Cacciato e Maria Rosaria Ambrosiani;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via

130

dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 110, depositata l' 11/5/2005 dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

OGGETTO: Avvisi di accertamento. Istanza di annullamento in autotutela. Impugnazione del diniego.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/2/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Albini per la ricorrente e Guida, per la resistente;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto notificato il 25/2/2006, Brigandì Francesca Franca ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all'esito


della pubblica udienza del 3/2/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge in fatto che con separati avvisi di accertamento notificati il 24/12/1996, l'Ufficio II. DD. di Milano ha determinato induttivamente il reddito d'impresa percepito da Brigandì Francesca Franca negli anni dal 1989 al 1992.

La contribuente li ha impugnati con distinti ricorsi, che sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.


Successivamente al passaggio in giudicato delle relative sentenze, la Brigandì ha però presentato istanza di annullamento in autotutela dei predetti avvisi, deducendo in proposito che il Tribunale penale di Milano, davanti al quale era stata tratta a giudizio per la stessa vicenda oggetto degli accertamenti, l'aveva assolta dalle imputazioni ascrittale con la formula "perché il fatto non sussiste". L'Ufficio unico delle Entrate ha respinto l'istanza e la Brigandì si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rifiuto dell'autotutela non rientrava nel novero degli atti impugnabili.



La contribuente si è allora gravata al giudice superiore, che ha respinto l'appello perché l'atto impugnato aveva rappresentato lo sbocco finale di un procedimento sulla regolarità del quale avrebbe potuto pronunciarsi soltanto il giudice amministrativo.

La Brigandì ha impugnato per cassazione, ricordando che le Sezioni Unite si erano già pronunciate per la devoluzione al giudice tributario delle controversie in tema di autotutela.

Così riassunta la doglianza della ricorrente e premesso, altresì, che anche l'Agenzia delle Entrate ha concordato sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, aderendo così alla richiesta di controparte, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall'art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisdizione di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario (C. cass. 2005/16776



e 2007/7388).

Trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla Brigandì avverso il rifiuto dell'Ufficio di procedere in autotutela.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza, però, necessità di alcun rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perché non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel ~~merito~~ merito con la dichiarazione della inammissibilità del ricorso originario.

Come già stabilito da queste Sezioni Unite nella causa Spelzini/Ministero delle Finanze, "avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo. . . non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo".

Tenuto conto delle particolarità del caso concreto




ed anche della fondatezza del ricorso in punto di giurisdizione, stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio fra le parti.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso originario, compensando le spese dell'intero giudizio fra le parti.

Roma, il 3 febbraio 2009

IL CONSIGLIERE EST



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 6 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

